

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3739 del 19/07/2018
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. RINNOVO CONCESSIONE AREA DEMANIALE DEL TORRENTE MARZENO IN LOCALITÀ FORNACE DEL BERSAGLIO DEL COMUNE DI FAENZA PER OCCUPAZIONE CON UN MANUFATTO DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE E DEPURATE - CONDOMINIO "RESIDENZA FORNACE DEL BERSAGLIO" - PROCEDIMENTO RA05T0023/17RN02.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3895 del 18/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. RINNOVO CONCESSIONE AREA DEMANIALE DEL TORRENTE MARZENO IN LOCALITÀ FORNACE DEL BERSAGLIO DEL COMUNE DI FAENZA PER OCCUPAZIONE CON UN MANUFATTO DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE E DEPURATE - CONDOMINIO "RESIDENZA FORNACE DEL BERSAGLIO" - PROCEDIMENTO RA05T0023/17RN02.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare, gli articoli 14, 16 e 19, in attuazione dei quali dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 del 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, le funzioni in materia di demanio idrico relative alle concessioni demaniali sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) mentre quelle relative alla funzionalità e sicurezza idraulica sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpaee sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che con istanza, datata 08.11.2017 e registrata a protocollo n. PGRA.2017.15033 del 14.11.2017, n. procedimento RA05T0023/17RN02, lo Studio Mercurio S.n.c. in qualità di legale rappresentante del Condominio "Residenza Fornace del Bersaglio" di Via San Martino 103 di Faenza, C.F. 90028360395, nella persona del Sig. Pierfrancesco Palombi, ha chiesto il rinnovo della concessione di area demaniale in destra del Torrente Marzeno in località Fornace del Bersaglio del Comune di Faenza, in fronte ad area individuata al C.T. del Comune di Faenza al Fg. 193 particella 11, per l'occupazione con un manufatto di scarico di acque meteoriche e depurate, già assentita con determinazione n. 17982 del 30.11.2005 a favore della Società Bramante s.r.l., variata nella titolarità con il subentro del Condominio "Residenza Fornace del Bersaglio" accolto con determinazione n. 9919 del 08.08.2011 e scaduta il 29.11.2017;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la D.G.R. 21.12.2016 n. 2363 "Prime direttive per il coordinamento delle agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima Legge";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio" s.m.;
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;

- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 332 del 13.12.2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna, in riscontro alla richiesta di questa Struttura Autorizzazione e Concessioni del 22.11.2017 - PGRA.2017.15400, con nota PC.2018.7517 del 18.04.2018, assunta a protocollo Arpae PGRA.2018.5167 del 20.04.2018, ha trasmesso il nulla osta idraulico rilasciato con determinazione n. 1110 del 03.04.2018 contenente una serie di condizioni e prescrizioni;
- è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni a salvaguardia delle normative, richiamando inoltre all'art. 4 comma 1 la determinazione 831/2018 concernente il nulla osta idraulico;
- l'occupazione prospettata, alla luce della normativa citata, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questa Struttura;
- gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- il canone annuo ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 3, lett. e) della L.R. 7/2004 e successive modifiche è definito in € 242,89, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti;
- la cauzione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004, comma 11, ha un importo pari ad una annualità di canone;

PRESO ATTO che il richiedente, in risposta a richiesta della SAC PGRA.2018.7710 del 14.06.2018, ha inoltrato i seguenti documenti con scritto 25.06.2018 registrato a protocollo Arpae n. PGRA.2018.8367 del 28.06.2018:

- l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 06.11.2017, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- il disciplinare sottoscritto per accettazione;
- il nulla osta idraulico 1110/2018 sottoscritto per presa visione;
- l'attestazione del versamento di € 565,39 eseguito in data 20.06.2018 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quali canoni dal 30.11.2016 al 31.12.2018 comprensivi degli interessi di legge;

DATO ATTO che al momento del subentro nella concessione demaniale accolto con determinazione 9919/2011, procedimento RA05T0023/11VR02, era stata presentata l'attestazione del versamento di € 300,00 eseguito in data 08.07.2011 su c/c postale 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, che l'utilizzo richiesto sia compatibile con la normativa sopra richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare il rinnovo della concessione demaniale, procedimento RA05T0023/17RN02, alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare e nel rispetto di quanto contenuto nel nulla osta idraulico dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna di cui alla determinazione 1110/2018;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare al Condominio "Residenza Fornace del Bersaglio" di Via San Martino 103 di Faenza, C.F. 90028360395, il rinnovo della concessione di area demaniale in destra del Torrente Marzeno in località Fornace del Bersaglio del Comune di Faenza, in fronte ad area individuata al C.T. del Comune di Faenza al Fg. 193 particella 11, per l'occupazione con un manufatto di scarico di acque meteoriche e depurate, già assentita con determinazioni nn. 17982/2005 e 9919/2011, procedimento n. RA05T0023/17RN02;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, che costituisce parte integrante del presente atto, nel rispetto inoltre di quanto contenuto nel nulla osta dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna, di cui alla determinazione n. 1110 del 03.04.2018;
3. di trasmettere al destinatario copia del presente provvedimento insieme a copia del nulla osta idraulico di cui al punto 2., già visionato dal richiedente;
4. di dare atto che l'originale del presente provvedimento, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;
5. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura

Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
6. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA05T0023/17RN02 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore del Condominio "Residenza Fornace del Bersaglio" - C.F. 90028360395, con sede in Faenza (RA), in seguito indicato come "Concessionario.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- 1.La concessione ha per oggetto l'occupazione della sponda destra del Torrente Marzeno in Via S. Martino, Località "Fornace del Bersaglio" in Comune di Faenza in fronte ad area individuata al Catasto terreni del Comune di Faenza al F. 193, Particella 11, con un manufatto di scarico di acque meteoriche e depurate realizzato con una condotta in PVC del diametro di mm 400 per una lunghezza di m 12, terminante con una ventola automatica in ghisa, già assentita mediante la precedente concessione demaniale con Determinazione n. 17982 del 30/11/2005 e scaduta il 29/11/2017.
- 2.La realizzazione delle opere e l'occupazione demaniale avverranno in conformità agli elaborati tecnici depositati presso l'Agenzia concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni e prescrizioni sotto riportate

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1.La concessione ha efficacia a decorrere dal 30/11/2017 con durata sino al 31/12/2028.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 242,89 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Poiché la decorrenza e la scadenza della concessione sono in corso d'anno, il canone per le annualità non intere è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E D'ESERCIZIO

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel "nullaosta idraulico", rilasciato ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, con determinazione n. 1110 del 03.04.2018.
2. L'Agenzia regionale competente ha facoltà di sorvegliare lo svolgimento dei lavori e di prescrivere in ogni momento le misure opportune per la miglior tutela del regime e della sicurezza del corso d'acqua, senza che per questo venga meno, per il Concessionario, la responsabilità della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio dei manufatti ammessi con la concessione.
3. Spetta al Concessionario rimuovere i sedimenti che possono pregiudicare il funzionamento delle opere, come pure eseguire il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse occultare o danneggiare i manufatti o interferire con il loro esercizio.
4. Il Concessionario garantisce la tenuta idraulica delle condotte interrate, in modo da evitare danni alle sponde e agli argini fluviali. Le condotte dovranno essere in grado di sopportare il peso dei mezzi di trasporto e delle macchine operanti nell'ambito fluviale, restando l'Amministrazione concedente totalmente sollevata da responsabilità per danni conseguenti.
5. Il Concessionario è tenuto a vigilare sull'andamento dei livelli idrici, al fine di intervenire tempestivamente con le occorrenti le manovre degli organi meccanici.
6. È vietato apportare modifiche all'occupazione senza l'assenso dell'Agenzia concedente. Modifiche tecniche non rilevanti ai

fini del canone potranno essere direttamente approvate dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile), salve altre autorizzazioni occorrenti.

Articolo 5 OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Agenzia concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.
2. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione.
3. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva dei danni connessi all'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.
4. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso al personale delle Agenzie regionali e delle imprese incaricate con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto, per attività di sorveglianza, rilievi e interventi sulle opere idrauliche.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni di origine idraulica, quali alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, cedimenti spondali e mutamento dell'alveo, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito demaniale.
6. La Regione, le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere ammesse con la concessione qualora il Concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree circostanti.
7. I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione pubblica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
8. La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente

naturale.

9. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una tabella identificativa ubicata come da prescrizione dell'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica.
10. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei diritti inerenti i manufatti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.
11. La concessione potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004.
12. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.
13. La concessione è soggetta alle condizioni di decadenza di cui all'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
14. La concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.